



**DIOCESI DI ANDRIA**

**ISTRUZIONI**

**SULLE MODALITÀ DA OSSERVARE**

**NELLA PREPARAZIONE E CELEBRAZIONE**

**DEL**

**MATRIMONIO CANONICO**

**NELLA CHIESA DI ANDRIA**

I. La preparazione

II. Indicazioni liturgico-pastorali per la celebrazione

# I. LA PREPARAZIONE

## ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CRISTIANO

### INTRODUZIONE

Il Sacramento del Matrimonio celebra l'amore umano in Cristo e l'amore di Cristo nell'amore umano; segno “dell'amore di Dio per il suo popolo” e dell'alleanza che Gesù Cristo ha stretto con la sua Chiesa, «*Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei*» (Ef. 5,25); «il matrimonio dei battezzati diventa così il simbolo reale della nuova ed eterna alleanza sancita nel sangue di Cristo» (*Familiaris Consortio* n.13).

Gli sposi sono introdotti nel “grande evento” dell'amore di Dio, ne rivelano le caratteristiche di fedeltà, indissolubilità, fecondità, ricevono la vocazione ad amare come Dio ama e la missione a rendere presente, nella storia umana “Dio amore”.

Con una scelta libera, nel Sacramento del Matrimonio, gli sposi si legano l'uno all'altro e promettono di essere reciprocamente fedeli per tutta la vita, di amarsi e di onorarsi, di accogliere con responsabilità i figli che Dio donerà loro e di educarli nella fede cristiana. Il loro stesso consenso è elevato a sacramento, segno che esprime, contiene e comunica l'amore di Cristo per la Chiesa. Il Signore Gesù dà loro lo Spirito Santo per renderli capaci di amarsi con carità coniugale partecipando alla sua donazione pasquale; li consacra come coppia, li chiama ad edificare insieme il regno di Dio; il matrimonio cristiano è perciò una specifica vocazione alla santità all'interno della comune vocazione battesimale, una modalità della sequela di Cristo. (cfr. *La Verità vi farà liberi*.n.735)

Ora, perché la celebrazione del sacramento sia pienamente autentica e risponda pienamente alla natura propria del patto coniugale, occorre che essa sia preceduta da un adeguato cammino di fede e si svolga in modo da costruire essa stessa un'evangelizzazione. Come ogni celebrazione sacramentale, quella del matrimonio cristiano costituisce la “forma primaria” con cui la Chiesa annuncia al mondo la novità di vita in Cristo (CEI: Evangelizzazione e sacramento del matrimonio).

Ma la forza evangelizzante dell'atto sacramentale è spesso ostacolata da fattori negativi che ne oscurano il senso e l'efficacia; di qui l'esigenza di attuare una celebrazione del Sacramento che risulti veramente evangelizzante ed ecclesiale ed abbia un forte radicamento nella vita delle persone (Direttorio di Pastorale familiare n.17). Ciò comporta un impegno pastorale che comprenda una seria preparazione remota e prossima, entro cui la preparazione più specifica alla celebrazione del sacramento può trovare la sua giusta collocazione.

## **1. PREPARAZIONE REMOTA E PROSSIMA AL MATRIMONIO E ALLA SUA CELEBRAZIONE**

Le linee fondamentali della preparazione al matrimonio sono state tracciate dal magistero dei Vescovi italiani, in diversi documenti, da Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio (nn. 61 -62) al Direttorio di Pastorale Familiare (1993). In questi testi si sottolinea la necessità di promuovere da parte delle famiglie e delle parrocchie una preparazione remota al matrimonio rivolta ai ragazzi e adolescenti in particolare, in una prospettiva vocazionale e di educazione all'amore. La comunità cristiana è chiamata a valorizzare il fidanzamento come tempo di grazia e occasione preziosa di evangelizzazione sui principali aspetti, problemi ed esigenze della vita di coppia. Una specifica pastorale per i fidanzati rappresenta un impegno da sostenere con cura nelle Parrocchie, mediante l'apporto di educatori appositamente preparati.

Per quanto riguarda l'immediata preparazione al matrimonio il Direttorio offre precisi orientamenti. Ne richiamiamo alcuni:

a) affinché gli itinerari di preparazione possano svolgersi con la dovuta serietà e calma è opportuno che i fidanzati che desiderano celebrare il matrimonio sacramentale si presentino in Parrocchia almeno un anno prima (Dir. Past. n. 61), in modo da concordare con i sacerdoti e i responsabili della pastorale matrimoniale, un cammino di fede adeguato alle esigenze e alle possibilità dei nubendi.

b) la preparazione sia impostata come un vero e proprio itinerario di evangelizzazione e catechesi, di riscoperta della fede in Gesù Cristo e nella Chiesa e di approfondimento delle proprietà fondamentali del matrimonio cristiano. La durata non sia inferiore ai tre mesi. I gruppi siano piccoli e seguiti in permanenza da un'equipe di catechisti appositamente formata. Si concluda il cammino con una giornata di spiritualità e di fraternità. Per favorire la conoscenza e l'incontro della coppia con la parrocchia in cui andrà ad abitare, si ricerchino forme di contatto tra i fidanzati e il futuro parroco; o comunque si metta quest'ultimo nella condizione di conoscere l'avvio di una nuova famiglia.

c) è opportuno stabilire un coordinamento tra le parrocchie della stessa zona pastorale sul piano della durata, del programma e delle giornate della settimana, con l'orario in cui si svolgono gli itinerari, per permettere ai fidanzati di poterne usufruire agevolmente. Accanto agli itinerari comunitari e in stretto collegamento con essi restano sempre necessari e insostituibili i colloqui pastorali che il Parroco è tenuto a svolgere personalmente con i nubendi, in modo da stabilire con ciascuna coppia una conoscenza e un rapporto più personalizzati (cfr. can. 1063, 2-3 C.J.C.).

d) la partecipazione a questi itinerari di preparazione al matrimonio deve essere considerata moralmente obbligatoria, senza peraltro che la sua eventuale omissione costituisca un impedimento per la celebrazione delle nozze (cfr. FC n.66). E' necessario tuttavia venire incontro alle difficoltà dei fidanzati prevedendo per loro forme diversificate di accompagnamento. Per questo è opportuno ricordare che i pastori d'anime non possono mostrare uno zelo eccessivo, imponendo sotto pena di esclusione dal matrimonio la partecipazione dei fidanzati ai corsi da essi predisposti. Sarebbe un abuso di potere e insieme un grave errore pastorale, contrario alle espresse direttive della Chiesa. Giovanni Paolo II nella *Familiaris Consortio* così si esprime: «*Benchè il carattere di necessità e di obbligatorietà della preparazione immediata al matrimonio non sia da sottovalutare – ciò che succederebbe qualora si dispensasse facilmente da essa – tuttavia, tale preparazione deve essere proposta e attuata in modo che la sua eventuale omissione non sia di impedimento per la celebrazione delle nozze*» (n. 66). Si può dispensare dai corsi di preparazione al matrimonio “*soltanto per cause proporzionalmente gravi*”. (Pont. Cons. per la Famiglia, Preparazione al sacramento del matrimonio, n. 51).

e) in questo ampio contesto di preparazione assume la sua specifica importanza anche la preparazione liturgica alla celebrazione. In essa si dovrà avere una cura particolare per creare nei fidanzati le disposizioni di fede e di conversione, necessarie alla celebrazione del sacramento della penitenza. Questa preparazione immediata alla celebrazione ha come sede più idonea la chiesa ove si celebra il matrimonio ed è perciò un obbligo del Parroco cui essa è affidata.

f) L'istruttoria matrimoniale va sempre istituita dal parroco della sposa, che gestisce ed è responsabile del legale svolgimento del carteggio, qualunque sia la sede stabilita per la celebrazione del rito. Nel caso che il percorso prematrimoniale sia stato effettuato in un'altra parrocchia vi siano, prima dell'istruttoria matrimoniale, colloqui personali con i nubendi per permettere una adeguata conoscenza degli stessi.

g) Il parroco proprio dei nubendi può dare licenza affinché l'istruttoria matrimoniale e la celebrazione delle nozze sia effettuata da un altro parroco. Questa deve avvenire obbligatoriamente per iscritto (cfr. can. 1115), attraverso il mod. XIII. Tuttavia detta licenza dovrà essere accordata soltanto in presenza di una seria motivazione pastorale e con osservanza del diritto particolare. Inoltre la concessione di suddetta licenza fa perdere il diritto alle spese di protocollo che sono obbligatorie e non facoltative da parte dei parroci.

## 2. ALCUNI CASI PARTICOLARI PER L'AMMISSIONE AL MATRIMONIO

Nella situazione attuale possono presentarsi delle circostanze in cui, per motivi diversi, i fidanzati richiedono il matrimonio con urgenza, senza che sia possibile una preparazione regolare.

Fermo restando che tali circostanze vanno considerate come fatti eccezionali, le situazioni devono essere risolte caso per caso, tenendo simultaneamente presenti le esigenze di un sacramento che chiama in causa la fede, il bene attuale dei nubendi, la comprensione delle situazioni e soprattutto la stabilità del vincolo coniugale. Ciò che conta in questi casi è evitare la tentazione sia della facile accondiscendenza nel dispensare da ogni preparazione, sia dell'irrigidimento e dell'intransigenza con richieste impossibili; piuttosto occorre offrire forme e occasioni di incontro pastorale che permettano alle singole coppie di fidanzati di fare un passo avanti nella loro vita di fede, tenendo presente che l'evangelizzazione può e deve continuare anche dopo la celebrazione del sacramento.

Se dovesse sorgere qualche perplessità si consulti l'Ufficio Matrimoni della Curia, fornendogli gli elementi necessari per una giustificata e opportuna valutazione in vista delle decisioni dell'Ordinario. L'imminenza di una nascita non è sempre e comunque una causa sufficiente per giustificare l'omissione della preparazione, di fronte a una coppia che non è consapevole del passo che sta per compiere.

### a) **Matrimonio dei battezzati non credenti**

Una speciale attenzione va riservata ai battezzati non credenti e cioè a coloro che pur richiedendo il matrimonio canonico dimostrano di non essere pienamente disposti a celebrarlo con fede, o perché vi accedono per motivi che non derivano dalla fede o perché si tratta di nubendi totalmente indifferenti alla fede o che dichiarano esplicitamente di non credere o che si trovano in uno stato notorio di abbandono della fede (cfr. can. 1071, 4 C.J.C.).

La richiesta del sacramento è in questi casi una provvida occasione di evangelizzazione e di catechesi. *«Il Parroco aiuti questi nubendi a riflettere sul significato della loro scelta e accerti, in ogni caso, che siano sinceramente disposti ad accettare la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio cristiano»* (cfr. Decreto Generale sul matrimonio canonico. n.43).

Qualora, nonostante tutti i tentativi per ottenere un segno di fede sia pure germinale, i nubendi mostrassero di rifiutare in modo esplicito e formale ciò che la Chiesa intende compiere quando celebra il matrimonio dei battezzati, si può giungere alla decisione di non ammetterli al sacramento. Tale decisione, però, va presa con autentico spirito di discernimento, secondo i criteri condivisi con gli altri presbiteri

nella comunione ecclesiale con il Vescovo, e soprattutto nei casi di dubbio dopo aver consultato l'Ordinario, nel rispetto della normativa per i casi specifici definita nel Decreto Generale sul matrimonio canonico, nn. 43 e 44.

### **b) Matrimonio dei battezzati non cresimati**

I nubendi *«che non hanno ancora ricevuto il sacramento della confermazione, lo ricevano prima di essere ammessi al matrimonio, se è possibile farlo senza grave incomodo»* (cfr. can. 1065 C.J.C.).

Pertanto le parrocchie o le zone pastorali istituiscano appositi itinerari annuali di preparazione da far conoscere per tempo ai fidanzati che intendano avvalersene. Si ricorda che l'amministrazione della confermazione a nubendi non cresimati che già vivono in situazione coniugale irregolare (conviventi o sposati civilmente) non può precedere la celebrazione del matrimonio (D.G. n. 8), *«mancando quella fondamentale conversione che è condizione necessaria per ottenere la grazia del Signore»* (cfr. La pastorale dei divorziati risposati... n. 36).

### **c) Divisione dei due riti**

Per i cattolici che richiedano la celebrazione del matrimonio in due momenti distinti, e cioè la celebrazione civile e quella religiosa, i Parroci ricordino loro che *«i cattolici in Italia sono tenuti a celebrare il matrimonio secondo la forma canonica con l'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato»*(art. 1 D.G.).

Solo nel caso che l'Ordinario, per motivi gravi, dispensi dall'obbligo di avvalersi della trascrizione agli effetti civili, i contraenti, consapevoli che per i cattolici il rito civile delle nozze, per difetto di forma, non ha valore costitutivo per il vincolo matrimoniale, procederanno distintamente alla celebrazione dei due riti. In tale caso, la celebrazione del sacramento preceda il rito civile da compiersi, possibilmente, nello stesso giorno. L'eventuale domanda presentata in proposito dai fidanzati dovrà essere accompagnata da una lettera del Parroco, nella quale si esprima un giudizio sul caso concreto.

### **d) Matrimonio canonico dopo il civile**

Oggi sono sempre più frequenti i casi di cattolici che hanno già contratto tra loro matrimonio solo civile e che dopo del tempo chiedono di celebrare il sacramento. I Pastori di anime accolgano la loro richiesta con atteggiamento positivo e incoraggiante. Aiutino tuttavia i nubendi a riflettere sulla loro precedente scelta e sui motivi che li spingono oggi a chiedere il sacramento. A tal fine alleghino una domanda scritta all'Ordinario per ottenerne la licenza (art. 44, 1 D.G.), usando il n. 7 del formulario C.E.I.

Si ricorda ai Parroci lo strumento giuridico della sanazione in radice (can. 1161 C.J.C.), quando uno dei due coniugi, sposati civilmente, chiede il matrimonio canonico, mentre l'altro si rifiuta di rinnovare il consenso nella forma canonica (cfr. art. 44, 1 D.G.).

#### **e) Matrimonio canonico dei divorziati da un matrimonio civile (art. 44, 3 D.G.)**

Normalmente, salvo giusta causa da sottoporre all'Ordinario, occorre attendere la registrazione della sentenza di scioglimento del vincolo che abbia composto eventuali pendenze verso i figli o altre persone. A tal fine si chieda all'Ordinario la licenza per un matrimonio concordatario utilizzando il n. 8 del formulario C.E.I. (art. 44, 3 D.G.).

Qualora si avesse soltanto la sentenza di divorzio senza la registrazione, il Parroco, per gravi motivi pastorali, può inoltrare la domanda all'Ordinario per ottenere il matrimonio solo canonico, utilizzando il n. 8 del formulario C.E.I., dopo aver verificato la sincerità della richiesta dei nubendi e l'impegno a regolarizzare successivamente la posizione matrimoniale con il matrimonio civile.

#### **f) Matrimoni misti**

Si intendono i matrimoni celebrati tra cattolici e battezzati (Si intendono validi quei battesimi amministrati in nome della SS. Trinità (cfr. ad TE 13, a) di altre comunioni cristiane (cfr. can. 1124-1125 C.J.C. e Dir. Past., n. 88). In questi casi «è necessario che con particolare cura pastorale i contraenti siano resi consapevoli delle difficoltà che potranno sorgere in una vita coniugale tra persone che non vivono in perfetta comunione ecclesiale» (cfr. D.G., nn. 47-52 e il Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo, nn. 143-160).

Si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio, con la licenza dell'Ordinario (can. 1126 C.J.C.), dopo che la parte contraente cattolica abbia sottoscritto davanti al Parroco la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e la promessa di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica. Di questo impegno deve essere informata la parte non cattolica, «in modo tale che risulti chiaro che questa è consapevole delle promesse e dell'obbligo della parte cattolica»(MM, n. 4/5).

#### **g) Matrimoni interreligiosi o di disparità di culto**

Si intendono i matrimoni celebrati tra cattolici e appartenenti a religioni non cristiane, non battezzati (cfr. can. 1086 C.J.C.). A maggior ragione in questi casi «è doveroso richiamare i nubendi cattolici sulle difficoltà cui potrebbero andare incontro in ordine all'espressione della loro fede, al rispetto delle reciproche convinzioni, all'educazione dei figli» (Dir. Past., n. 89). Oltre alla dichiarazione

sottoscritta dalla parte cattolica per i matrimoni misti (can. 1124 C.J.C.), è necessario ottenere dall'Ordinario la dispensa dall'impedimento di disparità di culto (can. 1086 C.J.C.).

Particolare attenzione va riservata ai matrimoni tra cattolici e persone appartenenti alla religione islamica. La celebrazione del matrimonio tra un musulmano e una cattolica nella Diocesi di Andria esige sempre una previa autorizzazione dell'Ordinario. Pertanto i Parroci non possono istruire la pratica matrimoniale senza aver consultato previamente l'Ufficio Matrimoni della Curia.

### **3. IL LUOGO DELLA CELEBRAZIONE**

La parrocchia cui compete la celebrazione è quella corrispondente alla residenza anagrafica della sposa, ma può essere anche quella dello sposo. Talvolta accade che la frequentazione degli sposi nel tempo del fidanzamento sia stata vissuta in un'altra parrocchia. In questo caso, se gli sposi lo chiedono, il matrimonio si può celebrare in quest'ultima; gli adempimenti iniziali (certificazioni e istruttoria iniziale e relative pubblicazioni) è bene farli comunque presso la parrocchia di residenza anagrafica. Si dovrà continuare ad insistere, attraverso una paziente opera di formazione, e soprattutto mediante una viva testimonianza di comunione delle comunità parrocchiali, perché i futuri sposi trovino in essa l'ambiente idoneo per celebrare la loro unione in Cristo e nella Chiesa.

### **4. LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E CONSAPEVOLE ALLA CELEBRAZIONE**

#### **a) SCELTA DEL RITO**

«*La celebrazione del matrimonio in via ordinaria deve avvenire durante la Messa*» (Rito mat., n. 8). Può accadere talvolta che, al momento della celebrazione del matrimonio, i nubendi, pur avendo partecipato al cammino di preparazione, non siano ancora pervenuti a un accettabile grado di fede, per cui non si sentono disposti a celebrare il sacramento della penitenza-riconciliazione e neppure quindi a partecipare all'Eucarestia, anche se non li rifiutano formalmente. In tali casi si consiglia la celebrazione del matrimonio senza la Messa, ma nel quadro di una liturgia della Parola, come previsto nel Nuovo Rito (cfr. Rito mat. nn. 5-8). Non è consentita la celebrazione della S. Messa nel matrimonio tra un cattolico e un battezzato non cattolico. Qualora gravi motivi pastorali lo consiglino, si richieda il consenso dell'Ordinario per la celebrazione della S. Messa. E' proibita in ogni caso la celebrazione della S. Messa nel matrimonio tra un cattolico e un non battezzato (Rito mat., n. 10).

## **b) L'AMBIENTE DELLA CELEBRAZIONE**

Il Parroco o il Rettore della chiesa avrà cura che ogni celebrazione nuziale abbia la dignità e la sobrietà che conviene ad una celebrazione festiva. «*Nella celebrazione del matrimonio, tranne gli onori dovuti alle autorità civili, a norma delle leggi liturgiche, non si faccia alcuna distinzione di persone private o di condizioni sociali, sia nelle cerimonie che nell'apparato esteriore*» (Rito mat., n. 12). Si escluda da parte del clero ogni forma di commercio e di partecipazione ad interessi, evitando il più possibile di mettere in relazione la celebrazione del sacramento con richieste di denaro.

Il Parroco, con la collaborazione del sacerdote eventualmente invitato a benedire le nozze, si adoperino per eliminare gli inconvenienti del lusso e dello spreco ed educino gradualmente i fedeli ad un senso di solidarietà e di riguardo verso coloro che hanno minori disponibilità economiche, per non favorire uno spirito di pericolosa emulazione e per un senso di rispetto al luogo sacro. I nubendi siano invitati a fare delle loro nozze anche un'occasione di carità verso i più bisognosi, suggerendo loro gesti di attenzione e di condivisione per i fratelli più poveri, per qualche infermo, per chi è più abbandonato (Dir. Past. n. 78).

## **c) SPESE PER LA CELEBRAZIONE**

La Conferenza Episcopale Pugliese, ha deliberato nelle riunioni del 7 giugno 1994 e del 14 ottobre 1994 la revisione del Tariffario e del Tassario Regionale. Dette tariffe sono state approvate dalla Sacra Congregazione per il Clero “*ad quinquennium*” il 5 gennaio 1995. Non essendoci stati nuovi aggiornamenti, questo tariffario è di fatto tuttora in vigore. Pertanto visto il can. 1254 & 1 del CJC e viste le delibere adottate dalla Conferenza Episcopale Pugliese approvate da parte della Santa Sede, per la diocesi di Andria è stabilito il Tariffario ed il Tassario Regionale.

I Parroci non chiedano ai nubendi alcun acconto per la prenotazione della celebrazione del matrimonio. L'offerta data in occasione della celebrazione, anche quando è determinata, in nessun modo può considerarsi come corrispettivo di una concessione di uso temporaneo o di un servizio (cfr. can. 1264, 2 C.J.C.).

## **Conclusioni**

Le presenti indicazioni e norme, unitamente a quanto prescrive la II Istruzione qui di seguito riportata, che andranno in vigore il 15 settembre 2019, sono affidate innanzitutto allo studio attento e poi all'applicazione esatta e concorde innanzitutto dei Parroci e poi di tutti gli operatori della pastorale matrimoniale. Vogliono essere soprattutto uno strumento messo nelle nostre mani per facilitare la loro missione evangelizzatrice in occasione della celebrazione del matrimonio cristiano.

## **ABBREVIAZIONI**

**Ad TE** Ad Totam Ecclesiam, Direttorio Ecumenico per l'applicazione delle decisioni del Concilio Vaticano II sull'ecumenismo, Parte I., Segretariato per l'Unione dei Cristiani, 1967

**C.J.C.** Codice di Diritto Canonico

**C.E.I** Conferenza Episcopale Italiana

**F.C.** Familiaris consortio, Esortazione Apostolica di Sua Santità Giovanni Paolo II, 1981

**Dir.Past.** Direttorio di pastorale familiare, C.E.I., 1993

**D.G.** Decreto generale sul matrimonio canonico, C.E.I., 1991

**M.M.** Matrimonia mixta, Lettera Apostolica data " Motu Proprio " di Sua Santità Paolo VI, 1970

**Rito mat.** Rito del matrimonio

## II. INDICAZIONI LITURGICO- PASTORALI

### PER LA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO

### DEL MATRIMONIO

Il Rito del matrimonio è non solo il momento conclusivo dell'itinerario del fidanzamento che trova qui il suo culmine, ma anche un imprescindibile punto di partenza in cui i fidanzati, liberi e consapevoli, decidono di consacrarsi l'uno all'altra nell'amore stesso di Cristo, fedele ed indissolubile, animati dallo Spirito Santo, per realizzare ogni giorno la volontà del Padre, cioè la reciproca santificazione attraverso i gesti quotidiani d'amore e di comunione. Nella comunità cristiana essi sono chiamati a manifestare l'impegno ad amarsi per tutta la vita, donandosi reciprocamente, come Cristo ha fatto per la sua Chiesa e come si celebra nell'Eucaristia.

Al fine di valorizzare la celebrazione del Sacramento del Matrimonio, che appaia sempre più come celebrazione del Mistero Pasquale di Cristo che si manifesta nella vita degli sposi e non semplice cerimonia esterna e, qualche volta, svuotata di alcun senso religioso e cristiano, si offrono ai confratelli presbiteri, agli incaricati della Pastorale Familiare, a tutti coloro che si preparano a celebrare il loro matrimonio e a quanti intervengono con diverse mansioni (organisti, cantori, fioristi, fotografi ...) le seguenti indicazioni e disposizioni pratiche.

Sia di aiuto e di sprone quanto affermato da Papa Francesco al n 212 dell'Esortazione apostolica "Amoris Laetitia": *«La preparazione prossima al matrimonio tende a concentrarsi sugli inviti, i vestiti, la festa e gli innumerevoli dettagli che consumano tanto le risorse economiche quanto le energie e la gioia. I fidanzati arrivano sfiancati e sfiniti al matrimonio, invece di dedicare le migliori energie a prepararsi come coppia per il gran passo che faranno insieme. Questa mentalità si riscontra anche in alcune unioni di fatto, che non arrivano mai al matrimonio perché pensano a festeggiamenti troppo costosi, invece di dare priorità all'amore reciproco e alla sua formalizzazione davanti agli altri. Cari fidanzati, abbiate il coraggio di essere differenti, non lasciatevi divorare dalla società del consumo e dell'apparenza. Quello che importa è l'amore che vi unisce, fortificato e santificato dalla grazia. Voi siete capaci di scegliere un festeggiamento sobrio e semplice, per mettere l'amore al di sopra di tutto. Gli operatori pastorali e tutta la comunità possono aiutare a far sì che questa priorità diventi la normalità e non l'eccezione».*

## ***Dimensione evangelizzante ed ecclesiale***

La celebrazione del matrimonio cristiano, «è realtà evangelizzante perché celebrazione sacramentale», segno che costituisce, anche nella sua realtà esteriore, una proclamazione della Parola di Dio ed una professione di fede della comunità dei credenti. Proprio questa è il luogo dove appare manifesto che «*i coniugi significano e partecipano al mistero di unione e di amore fecondo tra Cristo e la Chiesa*». Il normale inserimento della celebrazione del matrimonio nella liturgia eucaristica è un'ulteriore espressione di tutto ciò: viene messo in risalto, infatti, l'intimo legame tra il matrimonio e l'eucaristia, sacrificio della nuova alleanza in cui «*i coniugi cristiani trovano la radice dalla quale scaturisce, è interiormente plasmata e continuamente vivificata la loro alleanza coniugale*».

Gli sposi, perciò, sono invitati a prepararsi adeguatamente alla celebrazione liturgica del Sacramento, affinché possano sapere ciò che spetta ad essi e ciò che spetta a tutti i partecipanti e possano fare la loro parte con fede e spirito di servizio. Sono altresì sollecitati a collaborare gioiosamente e coscientemente affinché con la loro presenza, i loro gesti e le loro parole si manifesti il «*mistero grande*» (Ef. 5, 32), che si compie in essi e per mezzo di essi nell'assemblea convocata. Non si dimentichino che è l'immagine di Cristo e della Chiesa intimamente uniti che deve trasparire dalla celebrazione del loro matrimonio. Pertanto, sempre d'accordo con il parroco o con il sacerdote celebrante, scelgano le letture della Sacra Scrittura che saranno commentate nell'omelia e quei segni rituali (*la forma con cui esprimere il consenso, i formulari per la benedizione degli anelli, per la benedizione nuziale, per le intenzioni della preghiera universale, ossia dei fedeli, e i canti*) che effettivamente possano favorire la creazione e la percezione di tale immagine, in modo che essa diventi per tutti motivo di lode e di benedizione a Dio e nello stesso tempo anche motivo di festa.

### ***Luogo della celebrazione***

In forza della dimensione propriamente ecclesiale del matrimonio, «*il luogo normale delle nozze è la comunità della parrocchia nella quale i fidanzati sono inseriti e alla cui vita e missione prendono parte*». Così recita il documento della CEI *Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio*, 84. Di conseguenza il luogo proprio della celebrazione è la **Chiesa parrocchiale** della sposa o dello sposo o della comunità dove la nuova famiglia andrà a inserirsi. Come già detto nella prima Istruzione, la scelta di altre parrocchie o di chiese non parrocchiali più che da semplici gusti estetici o pseudo romantici, dovrebbe essere dettata da validi motivi di necessità o di convenienza pastorale (per esempio, la comunità dove gli sposi sono già inseriti e attivi, pur non appartenendovi anagraficamente)<sup>1</sup>. La sacralità e il dovuto raccoglimento richiesti dalla Liturgia, insieme alla connaturale caratteristica ecclesiale delle nozze cristiane, **determinano la proibizione di cappelle o chiese**

---

<sup>1</sup> *Direttorio di pastorale familiare*, 70.

**private e, a maggior ragione, l'uso di spazi esterni o di giardini di ristoranti e ville per la celebrazione del matrimonio.**

### ***La scelta delle letture (La cura della Parola di Dio)***

La scelta delle letture tra quelle proposte dal rito del Matrimonio deve essere finalizzata a proporre nel contesto di tutta la celebrazione un piccolo cammino di annuncio e catechesi sul grande mistero dell'Amore di Dio, che viene attualizzato e celebrato nel sacramento del Matrimonio. Tutto questo secondo la tipica dinamica della liturgia della Parola: quello che il Vangelo proclama direttamente, la lettura tratta dall'Antico Testamento lo prepara come profezia, e l'eventuale seconda lettura li arricchisce come testimonianza apostolica.

Quando dunque si scelgono tre letture la prima con il rispettivo salmo deve essere tratta dall'Antico Testamento, tranne nel tempo di Pasqua quando è presa dagli Atti degli Apostoli o dall'Apocalisse, la seconda dalle lettere degli Apostoli. Quando invece si scelgono due letture la prima con il rispettivo salmo deve essere tratta dall'Antico Testamento o dal Nuovo Testamento. Nel caso in cui il matrimonio si celebra in una Solennità le letture sono quelle proprie della Solennità, senza alcuna variazione. Naturalmente la scelta delle letture va sempre concordata con il sacerdote celebrante, il quale ne deve tenere conto per l'omelia.

È la comunità che annuncia la Parola, per cui, le letture vanno proclamate da persone che normalmente svolgono questo ministero all'interno della comunità e non possono essere lette dagli stessi sposi, che per quel giorno sono i primi uditori di quel mistero che la Parola annuncia e il sacramento compie in loro. Perciò, gli sposi accolgono la Parola come Maria accoglie l'annuncio dell'angelo (Lc 1,38). Quella Parola si fa carne nella loro vita, prende dimora nella loro casa, entra nella storia attraverso il loro amore.

Una considerazione, non marginale, riguarda l'omelia. Il Rito del Matrimonio precisa: «*Il sacerdote (o il diacono) tiene l'omelia a partire dal testo sacro*»<sup>2</sup>. È una precisazione che non dobbiamo considerare superflua. In *Evangelizzazione e sacramento del Matrimonio* i vescovi italiani sottolineano: «*Il sacerdote celebrante curerà un'adeguata presentazione e spiegazione della Parola di Dio*»: è suo compito illuminare l'evento nuziale e aiutare l'assemblea a vedere in esso una tappa della storia salvifica, in modo che «*tutti così sono raggiunti dalla grazia della Parola e ne diventano testimoni e annunciatori*»<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> *Rito del Matrimonio*, 115.

<sup>3</sup> CEI, *Evangelizzazione e sacramento del Matrimonio*, 85.

## ***Rapporto tra Consenso e Benedizione***

Quando il Matrimonio si celebra all'interno dell'Eucaristia, è possibile (preferibile) far seguire al consenso espresso dagli sposi, cioè dopo lo scambio degli anelli come una sorta di sigillo, la preghiera di benedizione che normalmente si dice dopo il “*Padre nostro*”, per far apparire in modo ancora più chiaro la relazione stretta tra il *sì* degli sposi e il *sì* di Dio per Cristo nello Spirito.

## ***Preghiera dei fedeli e Litanie dei Santi***

Di grande rilievo deve essere poi considerato il ruolo dell'invocazione dei Santi inclusa nella preghiera dei fedeli. La preghiera dei fedeli detta anche preghiera universale non può mai essere incentrata solo sugli sposi o al massimo ai propri familiari ma deve sempre conservare il suo aspetto comunitario e universale. Così come alle Litanie dei Santi vanno aggiunti i soli patroni degli sposi, se non sono già presenti in quelli riportati nell'elenco del rito, conservando la struttura proposta, giacché si tratta normalmente di santi che hanno vissuto la vocazione matrimoniale. Non ha dunque senso trasformare le Litanie in un elenco dei Patroni onomastici di parenti e amici.

## ***Diversificazione delle formule del consenso***

Il Rito del Matrimonio, rispetto al passato, offre una maggiore elasticità celebrativa, aumentando di molto le possibilità di scelta tra diverse formule del consenso. La scelta delle varie forme più che essere dettata da superficiale desiderio di novità o personalismo da parte degli sposi deve essere guidata dalla volontà di adeguare il rito alla reale situazione degli sposi e a far sì che possa essere più vicino alla loro indole.

## ***Processione offertoriale***

Secondo le norme del Rito, alla presentazione dei doni, lo sposo e la sposa possono **portare all'altare il pane e il vino, cioè le ostie e il vino, per la celebrazione della Messa insieme ad alcuni doni per particolari situazioni di povertà**. La norma è chiara: nei segni del pane e del vino è presente tutta l'attività umana che, messa nelle mani di Cristo, viene trasformata in cibo e bevanda di vita eterna. Non è dunque ammesso allestire processioni offertoriali “simboliche” portando all'altare oggetti di ogni tipo, alcuni del tutto fuori luogo come la Bibbia e il crocifisso che nella celebrazione hanno già un loro spazio e ruolo preciso. Inoltre è deviante allestire cortei con quadri, chiavi, mattoni o pietre, palloncini, colombe, torte e quant'altro che ognuno si porta gelosamente a casa. In questo modo la Liturgia si trasforma in un vuoto formalismo, cioè in una celebrazione di idee umane e non del mistero pasquale di Gesù Cristo.

## Testimoni e altre presenze

La celebrazione del sacramento del matrimonio prevede **unicamente la presenza di due o di quattro testimoni**. Per quanto riguarda la presenza di damigelle o di paggetti incaricati di portare gli anelli nuziali si eviti qualsiasi spettacolarizzazione. **Per questo non è assolutamente consentito l'utilizzo di animali domestici.**

## Il canto e la musica

Il canto e la musica sono elementi rituali, che fanno un tutt'uno con la celebrazione liturgica, la servono e la integrano. Essi costituiscono un modo singolare ed efficace di esprimere il Mistero che si celebra e hanno lo scopo di manifestare «*l'aspetto ecclesiale della celebrazione stessa*» (*Musicam sacram*, 42). Limitarsi a farne solo un ornamento o una specie di colonna sonora significa tradire un'esigenza liturgica fondamentale.

Anche la celebrazione del Matrimonio è una celebrazione "ecclesiale", nel senso che manifesta la Chiesa radunata e la fa diventare sempre più sacramento del Cristo risorto, un segno di speranza per l'umanità. Non è un'azione privata degli sposi, né si fa soltanto per gli sposi. Gli sposi vi entrano come ministri di quella parte che nella celebrazione ha lo scopo di rivelare il rapporto sponsale tra Cristo e la Chiesa attraverso la loro reciproca donazione e alleanza, affinché nel loro gesto tutti i presenti lo possano riconoscere e per esso diano lode al Signore.

Grande importanza assume a questo riguardo la scelta dei canti e della musica. I canti e la musica devono servire a dare una immagine festosa al raduno, ma soprattutto a favorire l'intima unione tra tutti i partecipanti. Perciò nella scelta siano riconosciuti e valorizzati per questa loro importante e necessaria funzione ministeriale (*Sacrosanctum Concilium*, 112). Non servano solo ad abbellire la celebrazione, ma servano soprattutto a creare e ad esprimere quanto più comunione possibile tra i presenti. A questo scopo sarà opportuno tener conto del contesto generale e del momento particolare in cui vengono collocati, facendo molta attenzione al testo, alla forma musicale, a chi li deve eseguire o ascoltare, al gesto rituale che accompagnano o che interpretano.

Pertanto si raccomanda sia agli sposi e sia ai musicisti di dare la priorità assoluta al canto dell'assemblea che sarà presente. Pur tenendo conto della sua atipica composizione, spesso problematica dal punto di vista della "partecipazione attiva, cosciente e responsabile" alle liturgie cristiane, si faccia in modo di garantire almeno i canti rituali essenziali, cioè il ritornello del salmo responsoriale (*o anche tutto il salmo, da non sostituire in ogni caso con una canzone popolare che non rispetti il senso e l'atteggiamento interiore che il salmo esprime*), l'**Alleluia** al Vangelo, il **Santo** e le successive acclamazioni (**Mistero della fede**, l'**Amen della dossologia**) e

infine il canto allo spezzare il pane (*Agnello di Dio, da non sostituire, assolutamente, con un canto sulla pace, che non è mai previsto dal Messale e rischia di far passare in secondo piano il gesto importante dello spezzare il pane*). Qualora si decidesse di cantare anche il *Padre nostro*, non è lecito sostituirlo con delle parafrasi o dei rifacimenti arbitrari, spesso anche di pessimo gusto letterario. Per gli altri momenti o riti in cui è previsto il canto, ossia *Canto d'ingresso, Gloria, presentazione dei doni, comunione*, nulla vieta che a cantare sia solo un piccolo coro o una schola cantorum. In questo caso, però, si provveda che l'assemblea vi possa in qualche modo partecipare.

Si abbia cura di scegliere dei canti con chiaro contenuto teologico e adatti al momento rituale specifico. **Sono invece rigorosamente vietati quei canti che appartengono al repertorio canzonettistico dei festivals, dei films, dei concerti pop o della musica lirica e che non sono in alcun modo legati all'azione liturgica** che si sta compiendo, come la cosiddetta "*Ave Maria*" di Schubert o l'Alleluja di Cohen. Qualora in questi momenti la musica fosse limitata al suono dell'organo, si abbia cura di affidare l'incarico a organisti che comunque abbiano un'adeguata formazione liturgica, spirituale e professionale, e siano capaci di interpretare non solo dei brani musicali, ma anche il momento e il mistero che si celebra. In ogni caso è bene avere informazioni sicure quando coloro che suonano vengono da fuori diocesi. Si raccomanda comunque sempre a tutti di partecipare alla celebrazione con fede e professionalità, entrando in essa come dei celebranti e scegliendo dei brani, che si integrino con lo spirito e i significati della liturgia cristiana del Matrimonio. Scelgano pure ciò che è bello e piace, purché sia adatto a esprimere e a far percepire prima di tutto la presenza e l'azione di Dio, che si sta celebrando, e nello stesso tempo riesca a mettere l'assemblea nella condizione di una vera partecipazione interiore.

Per tale motivo sono spesso inadatte e da non proporre le tradizionali marce nuziali, consunte dall'uso cinematografico e pubblicitario, che spesso accompagnano l'ingresso degli sposi. E comunque tali esecuzioni devono cessare all'arrivo degli sposi alla loro postazione e l'inizio della celebrazione deve essere sempre accompagnata dal canto d'ingresso o da un accompagnamento musicale che dispone alla preghiera.

Per lo stesso motivo sono da evitare durante la presentazione dei doni o durante la comunione brani operistici, colonne sonore di film, arie, come il "Largo" di Haendel, nati come canti solistici in particolari contesti culturali, con intenti diversi da quelli necessari per vivere questi due momenti liturgici. Inoltre cantare una qualsiasi "*Ave Maria*" alla comunione stona profondamente con il momento celebrativo: non si sta facendo un omaggio alla Madonna ma ricevendo Cristo Risorto, vivo, vero e realmente presente nel pane consacrato.

E' necessario, infatti, prestare attenzione non solo al piacere musicale di un brano, ma anche al suo contenuto e al ruolo specifico che deve svolgere nella

liturgia. Pertanto, si ribadisce che si suonino solo brani che accompagnino e rispettino il senso dell'azione rituale che si svolge, in modo da formare un tutt'uno con essa e la musica non appaia come un corpo estraneo o un motivetto che copre il tempo dell'attesa o l'imbarazzo del silenzio. Si evitino soprattutto motivi di canzoni prive di senso religioso o comunque destinate ad altri ambienti e ad altri contesti. Il repertorio organistico offre molteplici proposte. Bisogna, però, riscoprirle, studiarle ed eseguirle con sapienza musicale e liturgica, affinché attraverso di esse si possa percepire che l'organista sta esprimendo veramente la propria fede, la propria lode o la propria invocazione, e intende aiutare i presenti a fare altrettanto, favorendo in questo modo l'unanimità della partecipazione.

Si ricorda, inoltre, che, secondo quanto previsto dal Messale Romano, ogni qualvolta nella Liturgia si legge o proclama un testo o si pronuncia una preghiera l'organo e gli altri strumenti musicali devono tacere. Durante la Preghiera Eucaristica è assolutamente proibito suonare, non solo per non coprire la voce del presidente, ma soprattutto per rispettare e far percepire il carattere comunitario di questa azione, che pur essendo compiuta materialmente e prevalentemente dal solo presidente, in realtà richiede il massimo di partecipazione da parte dei presenti, espressa con la proclamazione del *Mistero della fede* e con l'*Amen* della dossologia finale. **Lo stesso vale durante le domande che precedono il consenso e il consenso stesso: in questi momenti non si può eseguire alcun sottofondo musicale.**

In linea con la semplicità e la sobrietà che devono caratterizzare le celebrazioni cristiane e a vantaggio della loro verità e coerenza, si scelgano anche per il canto e la musica forme espressive adeguate, che rispecchiano la realtà dell'assemblea e non le proprie possibilità economiche. La celebrazione del matrimonio non è luogo né di esibizione, né di concerto. Chi vi partecipa deve farlo prima di tutto per fede. Questo criterio deve essere anche alla base della scelta degli strumenti da usare per l'accompagnamento musicale. Va da sé che lo strumento principe è l'organo. Talvolta, analogamente a quanto accade in celebrazioni soprattutto in contesti giovanili, gli sposi chiedono l'aggiunta di altri strumenti. Il tutto sia fatto avendo come criterio un migliore aiuto, sempre nella sobrietà, al canto liturgico e alla preghiera, non certo a criteri di abbellimento solo estetico. Sono perciò assolutamente vietate improbabili orchestre con strumenti che nulla hanno a che fare con la sacralità del momento che si vive. In ogni caso gli sposi, per tutto quanto attiene alla musica e al canto, prima di concordare il tutto con gli operatori musicali, devono sempre chiedere indicazioni al parroco

*Conforme alle norme del Rito del Matrimonio (2005), agli orientamenti del Direttorio di Pastorale Familiare della C.E.I.(1993) e allo spirito di Amoris Laetitia di Papa Francesco.*

## Addobbi floreali

La comunità cristiana ha bisogno, per esprimere la propria fede, non solo della partecipazione attiva dei fedeli, ma anche di un'atmosfera di bellezza e quindi il luogo in cui si riunisce per celebrare non è un elemento indifferente per la celebrazione stessa. Si devono, pertanto, adottare opportuni accorgimenti, per creare un'atmosfera, nobile, accogliente e festosa (*Nota Pastorale C.E.I. "L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica n. 15*). I fiori nelle chiese sono sempre stati presenti, ma purtroppo oggi si evidenzia talvolta una presenza floreale triste o non adatta; vi è una certa 'superficialità' in queste decorazioni floreali e i luoghi della celebrazione, soprattutto l'altare, o sono stravolti da una disordinata abbondanza di addobbi oppure sono completamente spogli.

Bisogna pensare sempre che la decorazione floreale è un arredo e quindi si deve adattare strettamente al luogo allo stile: una chiesa romanica è molto diversa da una chiesa barocca o contemporanea. L'addobbo floreale deve essere, comunque, sempre rispettoso dell'arte della chiesa e, qualora siano presenti fioriere o altri luoghi già predisposti per piante o fiori, va privilegiata l'utilizzazione di questi contenitori per non moltiplicare gli spazi di decorazione floreale.

Innanzitutto, quindi, è importante sapere dove vanno collocati tali addobbi, per evitare di spargerli indistintamente per tutta la chiesa o di concentrarli sul presbiterio. I fiori, infatti, hanno il compito di valorizzare i luoghi della celebrazione e dare loro significato senza mai nasconderli; sono, dunque da non tralasciare mai l'altare, l'ambone e il Tabernacolo, il fonte battesimale (nelle chiese parrocchiali) e l'immagine della Madonna o del santo patrono. In particolare, per quanto riguarda l'altare, ci si raccomanda che «l'ornamento dei fiori sia sempre misurato e, piuttosto che sopra la mensa dell'altare, si disponga attorno ad esso» (Ordinamento Generale del Messale Romano n.305). Sono poi proibiti drappi e fiori sui banchi nonché oggetti infiorati come colonne, cuscini o corbeilles.

Al di là dei luoghi in cui collocare un addobbo floreale l'attenzione principale, però, deve essere sempre e comunque alla liturgia; la liturgia, infatti, ha bisogno del linguaggio dei fiori, perché i fiori introducono nell'immobilità dell'architettura lo scorrere dell'anno liturgico e la diversità delle feste. A questo proposito l'Ordinamento Generale del Messale Romano chiarisce bene che nel tempo di Avvento è consentito ornare di fiori la chiesa in modo sobrio, per non "anticipare la gioia piena della Natività del Signore", mentre in Quaresima è assolutamente proibito l'uso dei fiori, fatta eccezione per la IV domenica (*Laetare*), le solennità e le feste. Infatti, se la chiesa-edificio è immagine visibile della chiesa-popolo di Dio, non è possibile entrarvi e trovare un ambiente 'asettico', 'fuori del tempo', ma essa deve far capire quale tempo liturgico si sta attraversando e soprattutto quale comunità parrocchiale lo sta vivendo qui e ora.

## Riprese fotografiche

La celebrazione del Sacramento non è una “cerimonia” esteriore o uno spettacolo, ma è “azione sacra” per eccellenza, in quanto azione di Cristo e della Chiesa, sua sposa (*cfr. Costituzione Liturgica Sacrosanctum Concilium*, n. 7). Anche il fotografo ed il video-operatore fanno parte di quella comunità di fedeli riuniti per la celebrazione e, soprattutto se sono credenti, sono chiamati a prendere parte attiva all’azione liturgica con un comportamento corrispondente ai diversi momenti dell’azione compiuta dall’Assemblea. Di conseguenza è assolutamente proibito chiedere di ripetere gesti liturgico-sacramentali per esigenze fotografiche.

È dovere degli operatori prendere contatto con il parroco o con il sacerdote responsabile della Chiesa per gli opportuni accordi e con loro prenderanno visione del luogo e della disposizione delle persone nell’azione rituale. Qualora gli operatori trovassero l’illuminazione della Chiesa insufficiente, inadeguata o male posizionata per le riprese video e/o fotografiche, si troverà di comune accordo con il parroco una soluzione valida alla soddisfazione delle reciproche esigenze. La collocazione di eventuali lampade non ostacoli la visibilità dei luoghi e del rito liturgico.

Curino il rispetto verso i ministri e l’assemblea con la discrezione dei gesti, con un contegno serio e con un atteggiamento corrispondente alla sacralità dell’azione che si sta svolgendo. Gli operatori indosseranno abiti consoni al luogo e al rito. Non si passi mai dietro o davanti il celebrante, l’altare e l’ambone.

Gli operatori non dovranno distogliere l’attenzione dei presenti dallo svolgimento dell’azione liturgica o distrarli dalla devota partecipazione ad essa. In particolare, limiteranno gli spostamenti allo stretto necessario e faranno un uso discreto del flash. Non usino il presbiterio come set cinematografico, solo dove è possibile si concordi la collocazione di lampade.

Le riprese con macchine fotografiche e telecamere, oltre ad alcune panoramiche, sono permesse nella celebrazione del Matrimonio:

- all’ingresso in Chiesa
- al rito del Matrimonio
- alla processione offertoriale
- al rito della pace
- alla comunione (*facendo attenzione ai tempi...*)
- ai riti conclusivi.

Durante l'atto penitenziale, la liturgia della Parola, la preghiera eucaristica, è vietato ogni intervento degli operatori, i loro movimenti distraggono dalla preghiera e dall'ascolto. Per le riprese integrali dell'omelia si chiedi almeno il permesso.

Fotografare gruppi di parenti ed amici all'interno della chiesa è consentito dopo le celebrazioni purché venga conservato il decoroso rispetto dei luoghi sacri, (*in particolare si escluda il Presbiterio e la zona del Santissimo: cappella o altare*).

Gli operatori cureranno di non lasciare in vista valigie o sacche; per il deposito dell'attrezzatura e le procedure tecniche dovrà essere utilizzato un luogo che non sia di impedimento all'azione rituale.

A documentare la celebrazione del matrimonio sarà ammesso un solo fotografo e/o un video-operatore incaricato dagli sposi, nonché eventuali collaboratori. Nessuno potrà imporre agli sposi un proprio fotografo o video operatore. Altre persone si asterranno dall'eseguire riprese sia video sia fotografiche.

## **Concelebrazioni**

La normativa canonica e liturgica riguardante la concelebrazione è chiara, ma noto che è disattesa da tanti presbiteri con una prassi che è considerata ormai normale. La normativa riguardante la concelebrazione prescrive che essa è raccomandata in alcune circostanze per esprimere la comunione dei presbiteri con il Vescovo e tra di loro, ed è permessa quando lo esige una situazione di necessità per le esigenze dei fedeli, anche eventualmente binando; ma non è permessa quando non ci siano queste motivazioni. Pertanto, non si concelebri nelle Messe dei matrimoni, soprattutto di amici e parenti. (La stessa norma vale per la celebrazione dei funerali, salvo la Messa esequiale di presbiteri). Presenziare non equivale a concelebrazionare sempre e comunque (cfr. can. 902 C.J.C. e Principi e norme per l'uso del Messale Romano, nn. 153-160).

***Nota: La presente normativa viene inviata nel giorno della memoria della B.V. Maria del Monte Carmelo per essere oggetto di attento studio da parte di tutti. Entrerà in vigore con la festa dei Santi Patroni Santa Maria dei Miracoli e San Riccardo il prossimo 15 settembre 2019.***

*Andria, dal Palazzo Vescovile, il 16 luglio 2019, memoria della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.*

+ Luigi Mansi  
Vescovo